



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Addebito: in cosa consiste?

Autore: Redazione | 21/11/2018



Hai ricevuto una domanda di separazione con richiesta di addebito? Sei preoccupato/a sulle conseguenze di questa richiesta e non sai come difenderti? Con questo articolo faremo chiarezza su un tema che spesso genera confusione e sul quale si specula molto.

Non conosci le conseguenze legali in caso ti venisse riconosciuto l'addebito della separazione? Vuoi conoscere quali sono i doveri discendenti dal matrimonio per

evitarti un futuro ed eventuale addebito? Capita spesso sentire dall'amico o dal parente di turno che il coniuge lo abbia sorpreso a letto con un altro e abbia chiesto la separazione con addebito. Capita anche spesso che un coniuge minacci l'altro di domandare la separazione addebitandogli la "colpa" per motivi che la legge non riconosce sufficienti per fondare la domanda di addebito. Facciamo chiarezza sull'argomento e cerchiamo di rispondere alla domanda **addebito: in cosa consiste?**.

L'addebito nella domanda di separazione

L'addebito è una domanda particolare che un coniuge può rivolgere al magistrato che si sta occupando della **separazione giudiziale**. Quindi, l'addebito non può essere riconosciuto in sede di separazione consensuale dei coniugi. Domandare l'addebito vuol dire far riconoscere che l'**intollerabilità della convivenza** o il pregiudizio eventuale per i figli sono la conseguenza diretta della violazione da parte di un coniuge di uno dei diversi doveri che derivano dal matrimonio. La richiesta, inoltre, non può essere campata in aria ma deve essere specifica e provata, ossia non generica ma estremamente dettagliata.

Nell'ordinamento è addirittura prevista la possibilità che il giudice pronunci l'addebito nei confronti di entrambi i coniugi, quando in egual modo hanno contribuito a rendere intollerabile la prosecuzione della vita in comune! Quindi, se intendi chiedere l'addebito a tuo marito o a tua moglie, assicurati bene di raccontare dettagliatamente la violazione messa in atto da lui o da lei e procurati delle prove sufficienti per supportare la tua domanda.

Cosa deriva dall'addebito della separazione?

Se ti viene addebitata la separazione, sappi che non disporrai più di alcuni diritti, quali:

- il diritto al **mantenimento [1]**: la perdita di questo diritto è considerata una sanzione che è slegata dalla condizione economica del coniuge che ha violato i doveri coniugali; il diritto agli alimenti (se il coniuge è indigente), invece, rimangono;
- il diritto alla **successione** nei confronti dell'altro coniuge **[2]**: se violi i

doveri coniugali e tale violazione determina la crisi del tuo matrimonio, non potrai assumere la veste di erede nei confronti del coniuge defunto.

Inoltre, se ti viene addebitata la separazione, puoi benissimo aspettarti che il tuo coniuge ti chiede anche il **risarcimento del danno**, anche morale, subito a seguito della violazione dei doveri coniugali.

Quali sono i presupposti per la domanda di addebito?

I requisiti per domandare l'addebito della separazione sono essenzialmente due:

- 1) la violazione da parte dell'altro coniuge di almeno un **dovere coniugale**;
- 2) l'esistenza di una **stretta correlazione** tra la violazione dei doveri coniugali e la **crisi della coppia** (il cosiddetto nesso di causalità).

E' richiesto, inoltre, che il coniuge che ha violato i doveri coniugali sia ovviamente capace di intendere e di volere e che abbia realizzato la violazione in modo volontario e cosciente. Insomma, si richiede che il coniuge, ad esempio fedifrago, sia sano di mente e abbia effettivamente voluto tradire l'altro coniuge.

Dovere di fedeltà

La violazione della **fedeltà coniugale** è considerata particolarmente grave, non solo dalla giurisprudenza ma anche dalla morale comune, anche se, stando alle statistiche, l'Italia ha il più alto tasso di infedeltà in Europa, con il 45% di coniugi infedeli. Tuttavia, la regola è questa: la relazione personale tra gli sposi si basa sul rispetto del reciproco obbligo di fedeltà **[3]**.

Questo sta a significare che ciascun coniuge con il matrimonio e durante tutta la sua durata si impegna a non tradire la fiducia reciproca e il rapporto di **dedizione fisica e spirituale**. Ciò non vuol dire che semplicemente non si debbono intrattenere rapporti sessuali con persone diverse dalla moglie o dal marito: come ha sottolineato la giurisprudenza **[4]**, la fedeltà non deve essere intesa divieto di avere relazioni sessuali extraconiugali, ma anche come comunione spirituale armonica e spirito di leale collaborazione.

Negli anni, la giurisprudenza si è sbizzarrita a qualificare certi comportamenti come infedeli. Ad esempio se tu intrattieni una stabile **relazione extraconiugale** che, se scoperta, causi la crisi del matrimonio, sarai soggetto ad addebito. Se sei un abitué di avventure occasionali, sarai soggetto ad addebito della separazione. Se parti con la tua amante proprio mente tua moglie si sottopone ad una delicata terapia antitumorale sarai soggetto ad addebito. Se con la tua amante concepisci un figlio, idem. Così come se intrattieni una relazione omosessuale o se provi una forte attrazione per un'altra persona che causa l'allontanamento dal domicilio coniugale per un intero mese, e così via. I casi di infedeltà venuti in mano ai giudici sono i più disparati ed inimmaginabili.

Ma la violazione dell'obbligo di fedeltà, nonostante sia quella più comune che giustificano la domanda di separazione e di addebito, non è l'unica violazione su cui si può basare l'addebito. Vediamo insieme le altre.

Dovere di assistenza

Questo è un altro importante dovere in capo ad ogni coniuge che discende dalla pronuncia del fatidico sì. Il codice civile [5], infatti, prevede che i coniugi debbano impegnarsi a sostenersi, proteggersi ed aiutarsi nella vita quotidiana. Tale dovere è sospeso nei confronti del coniuge che di sua volontà si allontani senza motivo dalla residenza familiari e si rifiuti di tornare.

L'assistenza deve essere sia morale che materiale. Infatti, ogni coniuge deve rispettare la personalità, la cultura e il carattere dell'altro. Inoltre, ciascun coniuge può pretendere dall'altro, qualora ci sia la necessità, un sostegno nella ripartizione dei doveri familiari e della casa, oppure un sostegno economico per quanto riguarda esigenze di carattere fondamentale come il mantenimento dei figli, l'acquisto di cibo, di vestiti, di trasporti, lo studio, la cura in caso di malattie.

L'obbligo di assistenza materiale e morale può essere violato, ad esempio, se aggredisci fisicamente il tuo coniuge o solamente con ingiurie ed offese, svalutandolo come coniuge o come genitore; oppure se tratti il tuo coniuge in modo autoritario e violento; se rifiuti di avere con lui **rapporti sessuali** in maniera prolungata; se neghi al tuo coniuge l'assistenza in caso di malattia.

Dovere di collaborazione

Dal matrimonio s'appi che deriva anche l'obbligo reciproco di collaborare nell'interesse della famiglia. Se violi anche solo questo dovere, potresti vederti addebitarti la separazione. Collaborare significa partecipare al **soddisfacimento delle esigenze della vita** del nucleo familiare complessivo. Tale dovere è differente da quello di assistenza che abbiamo visto prima: infatti, mentre il dovere di assistenza fa riferimento solo alla coppia, quello di collaborazione si riferisce all'intero nucleo familiare, figli compresi.

Rientra in questo dovere, ad esempio, il **sorvegliare i figli**, impegnarsi nella loro migliore **istruzione ed educazione**, cura dei rapporti esterni della famiglia, cura dei **parenti anziani** e bisognosi. Insomma, il dovere di collaborazione equivale al dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia. Violeresti tale dovere se, ad esempio, umiliassi costantemente il tuo coniuge con reiterati atteggiamenti di minaccia. Non violeresti tale obbligo, invece, se come donna ti rifiutassi di sottoporli a cure specifiche in caso di infertilità.

Dovere di coabitazione

Il dovere di coabitazione, o di **convivenza**, sta a significare che i coniugi scelgano in accordo dove fissare la loro **residenza comune**, tenendo conto delle loro esigenze e delle esigenze dell'intera famiglia [6]. La coabitazione deve essere stabile e duratura e questo dovere cessa al momento del deposito della domanda di separazione, di annullamento del matrimonio, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (ossia del **divorzio**).

Al di là di quello che comunemente si pensa, per coabitazione non si intende solo come semplice vita vissuta sotto lo stesso tetto, ma come vera e propria **comunione di vita**. Infatti, moglie e marito non sono affatto costretti a vivere sempre sotto lo stesso tetto, soprattutto oggi, quando motivi di lavoro, di studio o di salute ci possono portare a vivere separati per alcuni periodi. Ad ogni modo, il **dovere di convivenza** non può essere totalmente derogato!

Tuttavia, un coniuge può tranquillamente allontanarsi dalla residenza familiare quando ricorre una **giusta causa**, come ad esempio:

- comportamenti dell'altro coniuge incompatibili con la prosecuzione della

coabitazione;

- presenza di una crisi di coppia e quindi l'allontanamento è una sua conseguenza e non una sua causa;
- presentazione domanda di separazione.

Se ti allontani dalla residenza familiare senza giusta causa e ti rifiuti di tornarci, non puoi pretendere dal tuo coniuge il rispetto del dovere di assistenza morale e materiale e, soprattutto, potrai vederti addebitata la separazione e, addirittura, essere penalmente responsabile, in quanto la violazione degli obblighi di assistenza familiare costituisce reato.

Dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia

Ciascun coniuge, proporzionalmente alle proprie capacità, deve provvedere a contribuire a soddisfare i bisogni familiari, sia con il proprio lavoro professionale sia con il proprio lavoro casalingo. Costituisce un corretto comportamento, ad esempio, il consistente intervento finanziario della moglie nelle spese di ristrutturazione della casa di proprietà del marito; oppure il lavoro di manodopera di un coniuge nei lavori di ristrutturazione della casa di villeggiatura dell'altro coniuge ma adibita a residenza estiva della famiglia.

Di **VINCENZO DI CIO'**

Note

[1] Art. 156 co. 1 cod. civ.

[2] Art. 548 co. 2 cod. civ.

[3] Art. 143 cod. civ.

[4] Cass. sent. n. 9287/1997 del 18.09.1997; Trib. Roma sent. del 29.05.2013.

[5] Art. 143 co. 2 cod. civ.

[6] Art. 144 cod. civ.